



00071/13

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE**

Udienza di Camera di Consiglio
del 14.11.2012

Sentenza n. *1607/2012*
REG. GEN. n. 12628/2012

Composta dai Sigg.ri

dott. PIETRO ANTONIO SIRENA	Presidente
dott. CLAUDIO D'ISA	Consigliere Rel.
dott. FELICETTA MARINELLI	Consigliere
dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI	Consigliere
dott. SALVATORE DOVERE	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'appello di Brescia

Nei confronti di

avverso la sentenza n.410/2011 del GUP del Tribunale di Mantova – del
04.11.2011

Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

Udita in UDIENZA CAMERALE del 14 novembre 2012 la relazione fatta
dal Consigliere dott. CLAUDIO D'ISA

Lette le richieste del Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto
del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza in data 4-11-2011 il Gup del Tribunale di Mantova applicava la pena di mesi 4 di arresto ed €1.000 di ammenda, secondo la concorde richiesta delle parti, nei confronti di _____ per il reato di cui all'art.186 comma 2 lett. C) D.Lgs n.285/1992, operava la sostituzione della pena detentiva inflitta con €30.000 di ammenda e ne disponeva la sostituzione con mesi 4 e gg. 4 di lavoro di pubblica- utilità.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Brescia e deduce violazione di legge atteso che il Gup del Tribunale di Brescia, recependo un accordo in tal senso intervenuto tra le parti, ha applicato la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità in favore dell'imputato, dopo avere già sostituito, ai sensi dell'art. 53 L.689/1981, la pena detentiva inflitta di 4 mesi di arresto. Si argomenta, a prescindere dal dato interpretativo logico sistematico (che già potrebbe considerarsi di ostacolo ad una doppia sostituzione di pena con ingiustificato cumulo dei relativi benefici previsti), la lettera della legge sembra esplicitare in modo chiaro l'intenzione del legislatore riguardo al fatto che la sostituzione con lavoro di pubblica utilità debba ad avere ad oggetto una pena vera e propria e non già un'ulteriore sanzione sostitutiva.

((((((((((())))))))))))

Il motivo esposto è infondato sicché il ricorso va rigettato.

Il Gup del Tribunale di Mantova ha applicato, su concorde richiesta delle parti, all'imputato _____ per il reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. C) D.lgs 285/1992, la pena di mesi 4 di arresto ed € 1000 di ammenda, ha disposto la sostituzione della pena detentiva inflitta con la corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'art 53 1. n.689 del 1981, e sussistendone i presupposti. ha sostituito la pena pecuniaria inflitta con mesi 4 e gg. 4 di lavoro di pubblica utilità.

Al riguardo, va posto in rilievo che l'art. 186 comma 9 bis c.d.s., come modificato dall'art. 33 1.120/2010, prevede che, al di fuori del comma 2 bis, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del d.lvo 200/274, secondo le modalità ivi previste.

In deroga a quanto previsto dall'art. 54 d.lvo n.274 il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva

irrogata e della conversione della pena pecuniaria, ragguagliata a € 250 per ogni giorno di lavoro di pubblica utilità. La L. n. 120 del 2010 ha introdotto quindi, nella disciplina sanzionatoria dei reati in materia di circolazione stradale, salvo che ricorra l'aggravante dell'incidente stradale, la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità che può essere applicata, per la guida sotto l'influenza dell'alcool e per la guida in stato di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti che può già con l'emissione del decreto penale di condanna. La norma non prevede alcun divieto di applicare la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, dopo avere già sostituito, ai sensi dell'art. 53 1.689/1981 la pena detentiva inflitta. L'applicazione del lavoro di pubblica utilità, in assenza di un divieto espressamente previsto dalla norma, deve ritenersi consentito, anche quando la pena inflitta sia già stata sostituita, trattandosi di disposizione più favorevole, non essendo autorizzate quindi interpretazioni restrittive ed essendo demandato al giudice la verifica della sussistenza delle condizioni previste per l'applicazione dell'istituto. La norma non esige infatti la richiesta dell'imputato, quale presupposto essenziale della sostituzione, come invece previsto dal d.lvo n.274 del 2000(art 54 coma 1), atteso che si prevede solo la condizione negativa della sua non opposizione.

Nel caso di specie vi era stata una specifica richiesta dell'imputato, con l'indicazione della struttura di destinazione ove doveva svolgersi il lavoro sostitutivo e che rispondeva ai requisiti previsti dell'art. 186 comma 9 bis c.d.s..

Pertanto, non ricorre l'ipotesi di violazione di legge denunciata dal Procuratore Generale di Brescia atteso che il Gup di Mantova ha applicato la sanzione del lavoro di pubblica utilità, dopo avere già sostituito la pena detentiva inflitta, in assenza di divieti legislativi trattandosi dell'applicazione di norma più favorevole all'imputato (*Sez. 4, Sentenza n. 10881 del 20/01/2012 Cc., Rv. 251988*), che non autorizzava pertanto un'interpretazione complessivamente più restrittiva e sussistendo i requisiti previsti per l'applicazione dell'istituto richiesto dall'imputato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma alla pubblica udienza del 14 novembre 2014.

Il Consigliere estensore

Claudio D'Isa

Il Presidente

Pietro Antonio Sirena

Pietro A. Sirena

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 2 GEN. 2013



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giulio Mario TIBERIO